

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2813}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PASTORELLA, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO, ONORI, RUFFINO, SOTTANELLI, RICHETTI, ROSATO, BENZONI

Disposizioni in materia di utilizzazione da parte dei minori di servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa

Presentata il 23 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tempo si osserva la rapida diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale tra gli adolescenti e il loro crescente utilizzo per finalità di supporto emotivo e di orientamento nelle scelte personali. Secondo il rapporto *XVI Atlante dell'infanzia (a rischio) in Italia 2025 — senza filtri — voci di adolescenze*, pubblicato dall'associazione Save the Children, il 92,5 per cento degli adolescenti dichiara di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale (il 30,9 per cento di loro li utilizza tutti i giorni o quasi e il 43,3 per cento qualche volta a settimana). Dato particolarmente rilevante, invece, è rappresentato dal 42 per cento circa di ragazzi e ragazze tra i 15 e i 19 anni che affermano di averli usati per chiedere aiuto in momenti in cui si sentivano tristi, soli o ansiosi, oppure per

chiedere consigli su scelte importanti riguardanti relazioni, sentimenti, scuola e lavoro. Dati, atteggiamenti e approcci di questo tipo evidenziano la funzione di conforto emotivo che tali strumenti possono assumere.

Ulteriori evidenze empiriche confermano che l'interazione con i cosiddetti *chatbot* — servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa — non si limita a un impiego strumentale, ma assume spesso una valenza relazionale ed emotiva, soprattutto tra i più giovani. L'indagine nazionale di Fondazione Carolina, condotta su un campione di 1.300 adolescenti tra i 13 e i 19 anni, evidenzia che tra i minori di 15 anni è molto diffuso l'uso « emotivo » per « sfogarsi senza essere giu-

dicati » (27 per cento), o per cercare uno « spazio sicuro » per confidarsi (25 per cento) o un « amico digitale sempre disponibile » (28 per cento). Inoltre, il 20 per cento di loro, da un lato, percepisce un rapporto con il *chatbot* che va oltre la semplice interazione e, dall'altro, afferma che l'interazione con la macchina lo fa stare bene e riduce la solitudine. Infine, il 76 per cento dei ragazzi teme che le persone possano isolarsi preferendo i *chatbot* alle relazioni umane.

Il quadro dei rischi percepiti dai ragazzi appare articolato e comprende profili che attengono direttamente alla qualità dei processi cognitivi e relazionali e alla tutela della persona. In tale prospettiva, i contributi dell'associazione Telefono Azzurro richiamano l'esigenza che il principio del superiore interesse del minore sia rispettato anche nel sistema digitale e segnalano, sulla base di una ricerca svolta con la collaborazione scientifica dell'istituto Ipsos Doxa, che tra gli effetti negativi derivanti dall'uso dei *chatbot* i ragazzi indicano la riduzione del pensiero critico (40 per cento), la riduzione delle relazioni sociali con persone reali (35 per cento), la possibilità di confusione tra realtà e finzione (33 per cento) e il rischio di dipendenza (25 per cento).

Considerata la particolare vulnerabilità dei minori e la natura conversazionale e personalizzata dei *chatbot*, appare evidente la necessità di introdurre misure di tutela specifiche e proporzionate, idonee a prevenire gli effetti pregiudizievoli che l'uso dell'intelligenza artificiale può causare sulla sfera emotiva e relazionale, garantendo livelli minimi di protezione nell'accesso e nell'utilizzo di tali servizi.

La presente proposta di legge, pertanto, introduce misure essenziali e immediatamente operative, orientate a ridurre i rischi legati al ricorso a interazioni conversazionali con sistemi di intelligenza artificiale generativa suscettibili di assumere, specie per i minori, una valenza di coinvolgimento emotivo e di sostituzione relazionale, nonché a rendere effettive le distinzioni tra utenti minorenni e maggiorenni e a pro-

muovere la consapevolezza dei rischi connessi all'uso di tali servizi.

In particolare, la presente proposta di legge introduce l'obbligo, per i fornitori delle applicazioni e i gestori delle piattaforme digitali che distribuiscono servizi di *chatbot*, di adottare le misure idonee affinché le suddette applicazioni non possano conservare nella memoria per più di cinque giorni conversazioni intercorse con utenti minori di diciotto anni che possono comportare un coinvolgimento emotivo. L'introduzione di tale limite mira a ridurre l'accumulo di dati personali e la continuità relazionale tra l'utente e l'applicazione, potenzialmente idonea all'instaurazione di relazioni emotive artificiali tra l'utente e la macchina, quali relazioni di amicizia, affettive, romantiche se non, finanche, relazioni che simulino il rapporto tra il paziente e lo psicologo o il medico.

L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce come servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa i servizi digitali, progettati sia per l'uso diretto sia per l'integrazione in altri sistemi di intelligenza artificiale, idonei a interagire direttamente con le persone fisiche mediante linguaggio naturale e aventi per oggetto o per effetto prevedibile quello di simulare il comportamento umano e creare un'esperienza di conversazione personalizzata, generando un agente che intrattiene con l'utente relazioni che possono comportare un coinvolgimento emotivo. La definizione mira a delimitare con chiarezza l'ambito di applicazione, valorizzando gli elementi funzionali che caratterizzano il servizio e che, in presenza di utenti minori, possono accrescere l'esposizione a rischi specifici.

L'articolo 2 introduce l'obbligo di verifica dell'età degli utenti, prevedendo che, nelle more dell'entrata in vigore di procedure uniformi nell'ambito dell'Unione europea, i fornitori dei servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa verifichino l'età secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della legge, in coerenza con i principi del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. La disposizione intende rendere effettiva la distinzione tra utenti minorenni e maggiorenni e consentire l'applicazione delle misure di tutela specificamente previste per i primi.

L'articolo 3 reca la disciplina a tutela dei minori che utilizzano servizi interattivi simulanti conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa. In primo luogo, pone a carico dei fornitori delle applicazioni e dei gestori delle piattaforme digitali che li distribuiscono l'obbligo di garantire che le conversazioni con utenti minori di diciotto anni, qualora possano comportare un coinvolgimento emotivo, siano conservate per non più di cinque giorni, introducendo un limite che mira a ridurre l'accumulo di dati e la continuità relazionale potenzialmente idonea a favorire forme di dipendenza o di coinvolgimento emotivo e a prevenire la simulazione di relazioni di natura affettiva o di supporto personale in contesti delicati. In secondo luogo, affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di definire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, linee guida in materia di tutela del benessere psicofisico dei minori che utilizzano i predetti servizi interattivi, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Consiglio nazionale del Terzo settore e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e sentiti i principali operatori del settore dei servizi di intelligenza artificiale generativa, prevedendo che

tali linee guida definiscano le tipologie di servizio, le misure necessarie a garantire la trasparenza e la correttezza delle informazioni da fornire all'utente nonché le disposizioni a tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona. In terzo luogo, prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle previsioni di cui alla presente proposta di legge. Infine, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza a vigilare sull'osservanza degli obblighi e a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché il potere di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti cautelari idonei.

L'articolo 4 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvii campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa e sui potenziali rischi connessi al loro utilizzo, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati. Tale disposizione risponde all'esigenza, strettamente connessa alla pervasività degli strumenti di intelligenza artificiale usati dagli adolescenti, di rafforzare la consapevolezza dei minori, delle famiglie e della comunità scolastica rispetto alle caratteristiche dei servizi, alle modalità di utilizzo e ai profili di rischio, promuovendo comportamenti informati e prudenti.

L'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa si intendono i servizi digitali, progettati sia per uso diretto sia per integrazione con altri sistemi di intelligenza artificiale, atti a interagire direttamente attraverso un linguaggio naturale con le persone fisiche e aventi per oggetto o per effetto prevedibile quello di simulare il comportamento umano e creare un'esperienza di conversazione personalizzata, generando un agente in grado di intrattenere con l'utente relazioni che possono comportare un coinvolgimento emotivo.

Art. 2.

(Verifica dell'età e tutela degli utenti minorenni)

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge del 23 settembre 2025, n. 132, nelle more dell'entrata in vigore di procedure uniformi nell'ambito dell'Unione europea, i fornitori dei servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa verificano l'età degli utenti.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di verifica dell'età ai sensi del comma 1, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto dell'Unione europea e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3.

(Disciplina dei servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa)

1. I fornitori di servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante

sistemi di intelligenza artificiale generativa e i gestori delle piattaforme digitali che li distribuiscono possono conservare i dati relativi alle conversazioni intercorse con utenti di età inferiore a diciotto anni per un periodo non superiore a cinque giorni.

2. L'AGCOM, con proprio provvedimento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Consiglio nazionale del Terzo settore e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e sentiti i principali operatori del settore dei servizi di intelligenza artificiale generativa, definisce le linee guida in materia di tutela del benessere psicofisico dei minori che utilizzano servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa. Le linee guida comprendono la definizione delle tipologie di servizio, la determinazione delle misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza delle informazioni da fornire all'utente nonché le disposizioni in materia di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona. I fornitori e i gestori di cui al comma 1 operano in conformità alle predette linee guida.

3. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'utente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

4. L'AGCOM vigila sull'osservanza degli obblighi di cui al comma 2. Nei casi di violazione l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da euro 10.000 al 2 per cento del fatturato realizzato dall'operatore nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. In caso di urgenza l'AGCOM può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche scorrette.

Art. 4.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvia campagne informative volte alla sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di cui alla presente legge e sui potenziali rischi ad essi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione nonché di soggetti privati.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0184020